

TRIBUNALE DI MESSINA

-SECONDA SEZIONE CIVILE- UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

DECRETO

EX ART. 70 CCII

IL GIUDICE DELEGATO

Esaminati gli atti della procedura ex artt. 67 ss Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs 12 gennaio 2019 n. 14) iscritta al n. 46-1/2026 RPU, sull'istanza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII depositata in data 4/05/2026 tramite il **Gestore della Crisi Dott. Fabrizio Immormino**, da:

BRUSCHETTA Corrado, nato a Messina il 14/08/1978, cod. Fisc. BRSCRD78M14F158U, residente in Messina, Viale Regina Margherita, 59, elettivamente domiciliato in Misterbianco alla via Garibaldi 231 ed alla pec: agataindelicato@pec.ordineavvocaticatania.it dell'avvocata Agata Indelicato

rilevato che il ricorso è stato presentato nel rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 67, co 1, CCII "*con l'ausilio dell'OCC*" e all'art. 68, co 1, primo inciso, CCII "*tramite un OCC*";

ritenuta, *prima facie*, la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67 e considerata la relazione dell'OCC, redatta ai sensi dell'art. 68 comma II;

ritenuta la competenza di questo Tribunale;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative, ex art. 69 CCII, all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

rilevato il ricorrente ha domandato, ex art. 70 comma 4 CCII, di disporre la sospensione delle trattenute derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

considerato che non è stata documentata la pendenza di procedure esecutive immobiliari da sospendere;

che può essere concessa la misura del divieto di intraprendere azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del consumatore;

P.Q.M.

Visti gli art. 67 e seguenti CCII;

dichiara ammissibile la proposta e il piano in esame e, conseguentemente, ne ordina la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale;

MANDA ALL'OCC, in persona del **Gestore della Crisi Dott. Fabrizio Immormino** :

1. di provvedere alla comunicazione ai creditori entro trenta giorni da oggi, con gli avvertimenti di cui all'art. 70, commi 2 e 3 CCII;
2. di documentare - ove già non fatto- gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 68, comma 4, CCII;

DISPONE CHE L'OCC



- **ai sensi dell'art. 70 comma 6, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70 comma 3, sentito il debitore, riferisca al giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;**

DISPONE

Ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, la sospensione delle trattenute derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio, il divieto di iniziare e/o proseguire azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del consumatore;

FISSA

per la comparizione dei ricorrenti, dell'OCC e dei creditori interessati l'udienza del 23.06.2026, ore 9:00, assegnano agli interessati termine sino al 12.06.2026 per il deposito di note difensive e alla proponente termine sino al 18.06.2026 per eventuali repliche.

visto l'art. 127 ter c.p.c., dispone che l'udienza del 23 giugno 2026 sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e, quindi, senza la presenza fisica delle parti; **assegna alle parti per il deposito di sintetiche note scritte il termine perentorio fino alle ore 8:00 del giorno coincidente con la data dell'udienza sostituita; **avverte** che la mancata presentazione delle note equivale ad assenza, valutabile ex artt. 181 e 309 c.p.c.**

SI COMUNICHI.

Messina, 05/05/2026

Il Giudice delegato

Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo

